

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2275} —

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VENTRE, SANGALLI, BIANCHINI, ORSENIGO

Presentata il 15 novembre 1984

**Inquadramento in ruolo dei candidati risultati idonei
nei concorsi per le scuole elementari e materne**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Si ha continuamente occasione di constatare che i nuovi programmi della scuola elementare cambiano sostanzialmente quel modello di scuola a noi tanto caro, ma ormai superato dai tempi. Si registra infatti con soddisfazione l'introduzione, tra le materie tradizionali, dello studio della lingua straniera, dell'educazione al suono e alla musica, l'educazione motoria ecc. materie nuove per un tipo di scuola non più adatta alla nuova realtà sia sociale che tecnologica in cui viviamo. Da questi nuovi programmi scompare la figura del titolare unico per dare spazio alla contitolarià tra più insegnanti. Ciò comporta un aumento di posti di lavoro, nonostante la diminuzione della popolazione scolastica. Perciò in attesa che si attui quanto previsto nell'ultimo contratto della scuola, e cioè l'obbligo della laurea per

poter insegnare, crediamo sia giusto che questi nuovi posti siano assegnati ai diplomati delle scuole e istituti magistrali che nei concorsi di accesso ai ruoli siano risultati idonei. Ciò appare giusto perché insegnanti come quelli elementari, il cui titolo di studio è di per sé abilitante, dopo aver superato uno o più concorsi, conseguendo l'idoneità, debbano sottoporsi ad altri esami, non per loro incapacità, ma solo per mancanza di sedi.

Se poi si tiene conto che sia la legge n. 270 del 1982 sia la legge n. 326 del 1984 hanno premiato insegnanti che non avevano mai superato un concorso, ma avevano svolto saltuariamente attività di insegnamento nei diversi corsi, crediamo sia giusto compiere questo atto di giustizia nei confronti degli idonei. A tutte queste considerazioni dobbiamo aggiungere che

finché l'istituto magistrale e la scuola magistrale continuano a diplomare insegnanti, in attesa della riforma della scuola superiore sempre annunciata ma mai varata, questi maestri nel 1986 con l'entrata in vigore dell'obbligo della laurea, si troveranno ancora di più svantaggiati.

Pertanto si chiede un atto di giustizia immettendo gradatamente in ruolo tutto il personale docente che, a prescindere dal servizio prestato, abbia superato un con-

corso di accesso ai ruoli con una votazione non inferiore a 7/10. Crediamo superfluo sottolineare che i problemi su esposti sono sempre più sentiti nel sud d'Italia dove la disoccupazione è sempre più alta, e sarebbe questo un altro passo avanti per alleviare questo fenomeno tanto accentuato nelle regioni meno protette dalla industrializzazione.

Si confida pertanto nell'approvazione della proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I docenti che nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna ed elementare abbiano conseguito o conseguano una votazione minima di 7/10, sono gradualmente immessi in ruolo nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili o di nuova istituzione, una volta esaurita la graduatoria degli aventi diritto per effetto della legge 16 luglio 1984, n. 326.

L'immissione in ruolo di cui al precedente comma si attua in ogni caso dopo l'applicazione, agli aventi diritto, della legge 16 luglio 1984, n. 326.

ART. 2.

I docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, artistica e professionale, in possesso dell'abilitazione, che conseguano nei concorsi di accesso ai ruoli una votazione minima di 7/10 sono immessi in ruolo nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili o di nuova istituzione, con le modalità di cui all'articolo 1.

ART. 3.

I predetti docenti idonei sono inclusi in graduatorie nazionali con l'indicazione facoltativa, da parte del docente idoneo, della provincia di preferenza.

Tali graduatorie sono formate in base alla votazione conseguita nei concorsi di accesso ai ruoli e al titolo di studio. E comunque valutata una sola idoneità.

ART. 4.

Agli iscritti nelle predette graduatorie che partecipano ai concorsi di accesso ai ruoli, è riservata una percentuale del 25 per cento dei posti messi a concorso.

ART. 5.

Ai fini della presente legge, sono valide le idoneità conseguite o che si conseguano nei concorsi di accesso ai ruoli sino all'entrata in vigore dell'obbligatorietà della laurea per l'accesso all'insegnamento.